



# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Igino Garbini, 78/a - 01100 Viterbo - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 - C.F. 80000910564 - P.IVA 00061420568

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4 del 13 Maggio 2020

**Oggetto:** Nomina del responsabile per la trasparenza e della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art.1, comma 7 della Legge n.190/2012 e dell'art.43, comma 1 del D.Lgs. n.33/2013, per l'espletamento di tutti gli oneri connessi alla carica.

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di MAGGIO, in Viterbo, nella sede dell'Azienda,

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00309 del 13/12/2019

### VISTI:

- la Legge Regionale Statutaria del Lazio 11 novembre 2004, n.1, recante il "Nuovo Statuto della Regione Lazio", e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale del Lazio 3 settembre 2002, n.30, recante "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica", e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale del Lazio 28 giugno 2013, n.4, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";
- lo Statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo;
- la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il PROTOCOLLO 15 luglio 2014, recante "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di



*accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;*
- la Determinazione ANAC n.1134 del 8/11/2017, recante *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;*
- il Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021, approvato in via definitiva con Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**PREMESSO** che l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo rientra nella macro-categoria degli enti pubblici economici, soggetti giuridici dotati di una propria personalità giuridica e di un patrimonio autonomo e destinatari della normativa in tema di trasparenza amministrativa, pubblicità, prevenzione della corruzione;

**RICHIAMATO** l'art. 43 del D.lgs. 33/2013, il quale espressamente dispone che: *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”,* attribuendo a tale soggetto il compito di svolgere *“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;*

**PRESO ATTO** della facoltà di potersi procedere alla nomina congiunta della figura di un Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione;

**RITENUTO** di doversi procedere alla nomina di un Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, in considerazione delle dimissioni formulate dal soggetto precedentemente designato;

**RICHIAMATO** l'art 1, co. 7, l. 190/2012, il quale stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

**PRESO ATTO** di quanto previsto dal PNA 2019 ANAC , il quale dispone che *“in caso di carenza di posizioni*



dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze”;

**CONSIDERATO CHE** il PNA 2019 ANAC prevede la sussistenza di una condotta integerrima in capo al soggetto individuato a ricoprire la funzione di RPCT, individuando i seguenti motivi ostativi alla nomina;

*“In caso di procedimenti penali e, in particolare, nei casi di “avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva” e nei casi di rinvio a giudizio che riguardano il soggetto cui si intende affidare o è affidato anche l’incarico di RPCT l’amministrazione è tenuta alla valutazione del requisito della condotta integerrima secondo le indicazioni già fornite da ANAC nell’atto richiamato cui si rinvia (§ 3.12) e per i reati ivi indicati.*

*L’Autorità ritiene inoltre che devono essere considerate tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell’incarico di RPCT tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».*

*L’amministrazione è tenuta inoltre a valutare caso per caso, anche gli altri casi di procedimenti penali, sopra non contemplati, a partire dal rinvio a giudizio e decidere di conseguenza, fornendo sempre adeguate motivazioni sulla scelta effettuata in sede di nomina o di revoca. In tale ambito particolare rilevanza può assumere l’elemento soggettivo del dolo.*


*- In caso di condanne erariali si ritiene che la sussistenza del requisito della condotta integerrima sia assente solo con riferimento alle condanne punite a titolo di dolo, anche non definitive.*

*- Con riferimento alle condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano ostare al possesso del requisito della condotta integerrima, dando conto delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata. Come parametro di riferimento può essere considerato quello dell’incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.*

*- Per quanto attiene alle pronunce di natura disciplinare, spetta alle amministrazioni valutare di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente del RPCT possa far venire meno i requisiti di integrità, fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. A titolo esemplificativo si può avere riguardo a parametri, quali la gravità dei fatti accertati e dei danni conseguiti, la condotta successiva dell’autore, l’avvenuto risarcimento totale o parziale dei danni arrecati alla P.A.”;*

**RILEVATA** l’esigenza di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, temperata all’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei dati personali degli utenti, nonché la prevenzione in materia di anticorruzione;

**CONSIDERATA** l’assenza nel personale di ruolo di profili dirigenziali;






**CONSIDERATO CHE** la Dott.ssa Anna Rita Taborri, inquadrata quale Funzionario Quadro- Livello Q 1, appare idonea a ricoprire il ruolo di RPCT, tenuto conto altresì che non sussiste a carico della stessa alcun motivo ostativo di conferibilità dell'incarico;

**CONSIDERATO CHE** la Dott.ssa Anna Rita Taborri ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di RPCT, avendo già autocertificato la insussistenza dei motivi ostativi di cui sopra (**ALL. A** alla presente determina);

**VERIFICATA** dall'Ufficio Programmazione Economica e Acquisti, la disponibilità della somma di € 3.000,00 (importo lordo onnicomprensivo) per ogni anno a titolo di compenso da liquidarsi per la funzione ricoperta, sul Capitolo n. 3070101000 del Previsionale 2020;

Il Funzionario Responsabile

Dr.ssa Simona Laureti.



**ATTESO CHE** spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3, lettera e) della L.R. 3.09.2002 n. 30 e dell'art. 12, comma 4, lettera g) dello Statuto dell'Ente;

#### **DELIBERA**

1°- La nomina, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 1, comma 7 Legge n.190/2012 e dell'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n.33/2013, della Dott.ssa Anna Rita Taborri quale responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione;

2° La nomina si intende conferita a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e la durata della stessa è pari a tre anni;

3° Di prevedere a copertura della relativa spesa l'importo di € 3.000,00/anno sul Capitolo di Bilancio n. 3070101000 del Previsionale 2020.

#### **AUTORIZZA**

La pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell' A.T.E.R., nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. n.33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Ivan Grazini

